



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETTI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL. info@notaiocola.it

Allegato "B" all'Atto N. 9240/5652 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1- DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 - È costituita una Società per quote denominata "**ECONET S.R.L.**"; essa opera in conformità al modello gestionale c.d. in house providing quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario (art. 17, Direttiva 2014/23/UE) ed interno.

1.2 - Pertanto la Società:

a) è soggetta all'esercizio congiunto da parte dei soci di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, specificati in un'apposita Convenzione di diritto pubblico (art. 30 D.Lgs. n.267/2000) tra essi appositamente sottoscritta, anche agli effetti di cui all'art. 2341-bis del Codice Civile e deliberata dall'Assemblea;

b) deve svolgere almeno l'80% (ottanta per cento) della propria attività a favore dei soci;

c) è a capitale internamente pubblico: essa può essere partecipata esclusivamente da Comuni o loro forme associative, direttamente ovvero indirettamente.

ART.2 SEDE

2.1 - La società ha sede legale nel territorio del Comune di Acqui Terme all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2 - La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze nel territorio dei soci.

2.3 - Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 3- DURATA

3.1 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 - La Società ha per oggetto, quale missione nell'interesse degli enti locali e delle loro collettività, l'esercizio dei servizi pubblici, dei servizi di interesse generale e di pubblica utilità di seguito elencati:

a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trasporto e il recupero ed il controllo su queste operazioni;

b) le attività amministrative connesse alla gestione dei rifiuti, di quelle necessarie per la gestione dei rifiuti speciali e dei servizi pubblici in genere, quali la gestione delle banche dati, le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, l'adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, i servizi di stampa, bollettazione, gestione documentale e sostitutiva, postalizzazione e riscossione delle entrate di enti locali e di gestori di servizi pubblici (es. applicazione e la riscossione della c.d. tariffa corrispettiva), la progettazione di sistemi di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti - anche in cooperazione con altri enti e soggetti pubblici-, lo svolgimento dei servizi analoghi a quelli elencati intesi a valorizzare l'utilizzo di dati, strumenti, risorse e strutture della società;

- c) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti urbani, speciali, anche pericolosi;
- d) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e di giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree ad uso pubblico, compresa l'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti e degli alimenti;
- e) la promozione, la coordinazione e l'attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sotto suolo, nonché per il recupero ecologico - nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;
- f) l'attività di trasporto merci per conto proprio, stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- g) l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- h) il noleggio degli automezzi e, più in generale, dei veicoli (ad esempio, le macchine operatrici ed i mezzi speciali), con o senza conducente, utilizzato nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, nonché la rimessa degli stessi;
- i) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, l'allestimento, la trasformazione, la manutenzione e la riparazione di auto, moto, veicoli in genere e loro accessori, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, comprese macchine operatrici e mezzi speciali. Rientrano nelle attività di riparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, nonché l'installazione sugli stessi veicoli di impianti e componenti fissi e/o mobili. L'attività di riparazione consisterà nelle attività di: meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto, gommista, ristrutturazione, trasformazione e messa a nuovo di veicoli usati e/o sinistrati;
- j) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, il recupero ed il soccorso stradale dei veicoli in caso di incidente o di danneggiamento, qualunque ne sia la causa;
- k) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, la distribuzione di carburanti e lubrificanti, anche in forma automatica;
- l) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, l'attività di lavaggio di automezzi e veicoli in genere, comprese macchine operatrici e mezzi speciali;
- m) la progettazione, la realizzazione; l'organizzazione, la gestione, la manutenzione di impianti necessari o comunque funzionali, o correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti e la commercializzazione degli eventuali prodotti e/o sottoprodotti e/o vettori energetici derivati dai suddetti impianti di trattamento;
- n) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie

affendenti alle attività di cui sopra;

o) la manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, la progettazione, la costruzione e la gestione di cimiteri, di tombe, di loculi di manufatti e di impianti di cremazione ed in genere l'esecuzione di servizi cimiteriali;

p) esclusivamente a favore dei Soci, la gestione di servizi di supporto alla loro attività amministrativa e tecnica nei settori specificati alle lettere precedenti, anche tramite la concessione in uso e/o l'aggiornamento di software, banche dati, archivi informatici e l'elaborazione di dati;

q) servizi di ricerca, consulenza, assistenza e progettazione, assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere nei settori specificati alle lettere precedenti.

r) esclusivamente a favore dei Soci servizi di progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio di servizi informativi territoriali e di pianificazione; servizi di progettazione, installazione e gestione di sistemi di video sorveglianza e di connettività ad esse legate con le relative infrastrutture hardware e software, nonché servizi di hosting;

s) la gestione dei parcheggi pubblici;

t) la gestione del ciclo idrico integrato.

In relazione alla specifica previsione dell'art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti speciali rappresenta servizio di interesse generale di cui la Società è investita in conseguenza della sua natura di in house providing.

4.2 - La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Nei limiti consentiti dall'art. 2361, co: 1, Codice Civile, potrà anche assumere direttamente o indirettamente - interessenze, quote o partecipazione in Società e consorzi, pubblici e privati, sia italiani che esteri, nonché concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti o obbligazioni proprie o di terzi.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalle norme vigenti e compatibile con l'Istituto dell'in house providing la Società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, anche non soci. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui al presente oggetto sociale anche tramite Società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, è necessario il consenso degli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione della specifica attività a mezzo della Società.

4.3 - La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività per i Soci ovvero con le collettività dagli stessi rappresentate: ogni ipotesi di attività extraterritoriale, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea societaria.

4.4 - La società è soggetta all'esercizio congiunto, da parte dei soci, di un controllo analogo a quello da essi stessi esercitato sui propri uffici o servizi, in conformità alle specifiche previsioni contenute nel presente atto, nonché nell'apposita Convenzione di cui al successivo articolo 10 comma 1.

4.5 - La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società ccdd. in house providing.

CAPITALE SOCIALE- PROPRIETÀ DELLE QUOTE- QUOTE E
LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO - RECESSO

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila e centesimi zero zero) rappresentato da n. 120.000 (centoventimila) quote da Euro 1,00 (uno e centesimi zero zero) nominali cadauna.

5.2 - Esso potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, a seguito di delibera dell'assemblea dei Soci.

5.3 - Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove quote degli aventi diritto in proporzione alle quote possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA E GARANZIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

6.1 - Essendo la Società interamente a partecipazione pubblica diretta o indiretta, la quota di capitale pubblico della Società non potrà, pertanto, essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

6.2 - È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote e/o costituzioni di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della Società al controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, su di essa esercitato da parte dei soci.

È fatto, quindi, divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

6.3 - Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle analoghe vicende riguardanti i diritti di opzione.

ART. 7 - QUOTE

7.1 - Le quote sono nominative. Ogni quota è indivisibile e dà diritto ad un voto.

7.2 - In caso di comproprietà di quote si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del Codice Civile.

7.3 - Nel caso di pegno o usufrutto delle quote, il diritto di voto spetta al Socio.

ART. 8- TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE E DIRITTO DI PRELAZIONE

8.1 -Al fine del rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 6, le quote sono trasferibili unicamente in favore di altri Enti ovvero di altri Enti locali e/o Società interamente partecipate da Enti locali, che intendano avvalersi della società per l'erogazione in house

providing di uno o più servizi pubblici, descritto al precedente art. 4 del presente Statuto.

Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche senza previsione di corrispettivo (vendita, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su quote.

8.2- Fatto salvo quanto specificato al comma precedente, in caso di trasferimento delle quote è riservato ai Soci il diritto di prelazione.

8.3 - Ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso con corrispettivo fungibile, agli altri Soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, nei termini di cui appresso.

Il Socio che intenda cedere le proprie quote, dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando il prezzo richiesto e le condizioni dell'offerta.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, dell'offerta contenente prezzo e condizioni.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei Soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'esercizio del diritto di prelazione spetterà in proporzione al numero di quote risultanti intestate a ciascun Ente Socio sul Libro dei Soci all'epoca dell'offerta di prelazione.

Qualora alcuni Soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, saranno offerte dall'organo amministrativo nei successivi 15 (quindici) giorni, in prelazione ai Soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare l'ulteriore prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della nuova offerta.

8.4 - Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi come di seguito precisato.

In caso di disaccordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Collegio Sindacale, che deciderà la maggioranza dei suoi membri effettivi, su richiesta della parte più diligente. L'arbitratore funzionerà in modo irrituale e deciderà entro 90

(novanta) giorni dalla sua nomina.

Nell'effettuare la determinazione del valore delle quote oggetto di prelazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti. Qualora il prezzo, così come determinato al precedente comma, risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei Soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei Soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo così come determinato al precedente comma.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del Socio che intende trasferire le proprie quote e per metà di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che:

- il valore stabilito dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente;

- il valore stabilito dall'arbitratore sia superiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava su chi ha richiesto la nomina dell'arbitratore.

8.5 - Ove si tratti di trasferimento che non preveda un corrispettivo, ovvero che preveda un corrispettivo infungibile, agli altri Soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il socio prelazionante dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, quella comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

8.6 - In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'Atto traslativo notarile o non, e il pagamento del corrispettivo dovuto, devono avvenire entro il maggior termine tra:

- a) quello indicato nella proposta di alienazione formulata dal Socio proponente;

- b) la fine del terzo mese successivo all'ultima comunicazione da parte del Consiglio di amministrazione (comunicazione del numero di quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione);

- c) fine del terzo mese successivo alla eventuale determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore .

8.7 - Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato nei termini fissati e per la totalità delle quote offerte in vendita, si intenderà ipso jure risolto il diritto di prelazione esercitato da parte dei Soci e le quote nella loro totalità saranno liberamente trasferibili alle condizioni proposte, purché il trasferimento avvenga entro tre mesi da tale data. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine nella suddetta proposta, il Socio offerente dovrà nuovamente

conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.8 - Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei Soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisite in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ART. 9- RECESSO

9.1 - Il recesso è ammesso soltanto nei casi consentiti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 - Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio con la Società ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la Società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci.

9.3 - I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

9.4 - Il valore di liquidazione delle quote, così come consentito dall'art. 2437 ter 4° co. del Codice Civile, verrà determinato al minor valore risultante dal confronto tra:

- il valore della frazione del patrimonio netto della Società spettante al Socio recedente, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza l'applicazione di alcuna rettifica delle voci dell'attivo e del passivo che concorrono alla determinazione del patrimonio netto, purché la data di chiusura di tale bilancio non sia anteriore di sei mesi dalla data del recesso, ovvero, in caso contrario, sulla base di apposito bilancio straordinario, da redigersi alla data di efficacia del recesso, a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo i medesimi principi con cui sono stati redatti i bilanci di esercizio della Società;

- il valore determinato secondo i criteri dettati dall'art. 2437 ter del Codice Civile, tenendo conto degli effetti economici derivanti dalla eventuale cessazione dei rapporti di affidamento esistenti.

È considerato in ogni caso legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte di un socio qualora lo stesso venga esercitato nell'interesse della Società o per consentire il perseguimento dell'oggetto sociale della stessa.

CONTROLLO ANALOGO

ART. 10 - ASSOGETTAMENTO DELLA SOCIETÀ AL CONTROLLO ANALOGO

10.1 - I soci esercitano sulla Società il cosiddetto controllo analogo secondo le modalità indicate nell'apposita convenzione di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo. Tale convenzione diviene parte integrante del presente Statuto vincolando gli Organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono.

10.2 - Al fine dell'esercizio del controllo, gli organi sociali della Società, per quanto di propria competenza, sono tenuti a trasmettere

alla Conferenza dei Servizi di cui alla Convenzione del precedente comma, anche su loro richiesta, i seguenti atti:

1) i verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e ciò al fine di consentire agli Enti Locali di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

2) i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11- ASSEMBLEA DEGLI ENTI SOCI

11.1- L'assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, e dal presente statuto, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento degli atti degli amministratori.

11.2 - L'assemblea dei Soci è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 - Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, l'Assemblea dei Soci potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.4 - All'Assemblea dei Soci spettano i diritti di controllo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione societaria dei servizi pubblici ad essa affidati, l'Assemblea dei Soci, anche ad integrazione e completamento dell'attività di controllo di cui al precedente art.10 ed in necessaria attuazione degli indirizzi dei soci formulati come ivi previsto, delibera, nei limiti posti dall'art. 2364 n. 5 e ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti da essi compiuti, sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti gestori:

1) il piano industriale, se redatto, e gli altri eventuali documenti, anche contabili, di tipo programmatico quali business plan ed eventuali indicatori di performance;

2) il contratto di gestione e/o di servizio, sue modifiche e/o rinnovi, con i Soci;

3) sui seguenti atti di gestione della Società, se non già compresi ed autorizzati nelle delibere di cui al precedente punto 1):

a) la partecipazione a gare per affidamenti di servizi da parte di Enti non Soci al fine della verifica di siffatta partecipazione rispetto al modello in house providing;

b) l'attivazione di servizi nei confronti di uno o più Soci;

c) la stipula di contratti di consulenza superiori ad Euro 100.000,00 (centomila e centesimi zero zero) per singolo contratto;

d) l'acquisto e la vendita di immobili, di partecipazioni, di aziende o

di rami di aziende;

e) la locazione di immobili di proprietà;

f) la richiesta di nuove attivazioni, anche in più operazioni nel corso dell'esercizio, superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero zero);

g) l'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali, anche in più operazioni nel corso dell'esercizio, superiori ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila e centesimi zero zero);

h) l'apertura e la chiusura di sedi secondarie.

4) l'eventuale adozione di codici di comportamento degli Amministratori e dei Sindaci della Società.

ART. 12- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso trasmesso ai soci con posta elettronica con l'avviso spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata del Socio da questi espressamente comunicato alla Società e che risulta dal Libro soci. In ogni caso, il mezzo utilizzato per trasmettere ai Soci l'avviso di convocazione dell'assemblea deve garantire la prova del l'avvenuto ricevimento da parte del Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.2- Nell'avviso di prima convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.3- L'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

12.4- Su richiesta del singolo Socio, indipendentemente dalla partecipazione da esso posseduta, gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea dei Soci qualora il Socio richiedente ritenga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo il programma in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci.

ART. 13- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

13.1 - L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano in età degli amministratori presenti ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente nomina un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

14.1- Possono intervenire in Assemblea i Soci che hanno diritto di voto.

14.2- Non possono intervenire all'Assemblea i Soci morosi e i Soci titolari di quote per le quali espresse disposizioni di legge

dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.3 - L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza audio in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) il Presidente dell'Assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

b) il Presidente dell'Assemblea sia in grado di accertare l'identità, e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;

e) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'Assemblea.

ART. 15- QUORUM

15.1 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Delibera a maggioranza assoluta.

15.2- L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci partecipanti.

15.3 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Parimenti, per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle quote previste dall'art. 2351, comma 2, Codice Civile, è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

15.4- L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle quote previste dall'art. 2351, comma 2, c.c., è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

15.5 - I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale rappresentato in assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.6- Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alle sue quote. Il voto deve essere palese un voto non riconducibile ad un

Socio è un voto non espresso.

15.7- Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16- AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

16.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, in conformità alle vigenti disposizioni di legge generale e speciale in materia di società pubbliche in house providing. La scelta sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo amministrativo spettano all'Assemblea.

16.2 - La nomina degli Amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (un quinto per il primo mandato) dei componenti, arrotondato all'unità superiore.

16.3 - Gli amministratori, salvo diversa previsione di legge, sono rieleggibili e sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

16.4 - Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati al precedente art. 10.2 del presente Statuto. Ove richiesto dai Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se nominato, il Direttore/Dirigente della Società, riferiscono ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi pubblici svolti dalla Società nonché sull'evoluzione generale della gestione, ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa.

16.5 - Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità o di decadenza previste, oltre che dall'art. 2382 del Codice Civile, dalla legislazione speciale in materia e dal presente Statuto. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifiche competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti e aziende pubbliche o private in settori rientranti nell'oggetto di attività della società.

È in ogni caso fatta salva la disciplina sull'incompatibilità stabilita dalla legislazione speciale in materia di incarichi di amministrazione in società pubbliche.

16.6 - Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile, ai soci Comune di Acqui Terme e "S.A.A.M.O. S.p.A." viene riconosciuto il diritto di esprimere, ciascuno, un componente del Consiglio di Amministrazione.

16.7 - Il terzo membro del Consiglio di Amministrazione sarà

designato dai restanti soci congiuntamente a "S.A.A.M.O. S.p.A." a maggioranza delle rispettive quote, conteggiando a tal fine la quota di "S.A.A.M.O. S.p.A." ridotta del 36,50% (trentasei virgola cinquanta per cento) rispetto alla effettiva sua partecipazione al capitale sociale della Società.

16.8 - Per tutti i candidati amministratore occorre presentare:

- 1) curriculum vitae del candidato;
- 2) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura;
- 3) attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di clausole di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

Il controllo dei requisiti di ciascun candidato sarà a cura del Presidente dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa di volta in volta vigente.

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al componente del Consiglio di Amministrazione che, a seguito di successiva e separata votazione dell'Assemblea dei Soci raccoglie il consenso della maggioranza delle quote societarie.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori, salva l'applicazione dell'art. 2386 del Codice Civile e fermo il rispetto della vigente normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea procederà alla sostituzione mediante nuova deliberazione in conformità alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla prevista scadenza dell'amministratore da esso sostituito.

16.9 - Gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Socio su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione dei Soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

16.10 - Gli amministratori durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. È ammessa la loro rieleggibilità.

La revoca degli amministratori può essere deliberata dall'Assemblea in qualunque tempo.

Costituisce giusta causa per la revoca dell'amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 10 e 11 del presente statuto.

La cessazione del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.11 - Il consiglio di amministrazione può eleggere, a maggioranza

assoluta compatibilmente con la normativa di settore un vice presidente, nonché un segretario anche estraneo al consiglio. Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

16.12 - Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'assemblea dei Soci riterrà opportune, tenuto conto della legislazione speciale in materia.

16.13 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile, il consiglio si riunisce presso la sede legale o amministrativa della Società o altrove, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e Sindaco effettivo ovvero almeno due giorni prima in caso di urgenza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Le funzioni del segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate con preferenza da un dipendente della Società nominato dal consiglio di amministrazione.

16.14 - Il Consiglio di Amministrazione, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte dei Soci analogo a quello esercitato sui propri servizi, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto, tassativamente riservate all'assemblea dei Soci.

16.15 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare la proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di nominare un Direttore, fissandone i compiti ed il tipo di rapporto di lavoro.

L'organo amministrativo può altresì conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

Valgono per le adunanze e le deliberazioni del comitato esecutivo le

norme dettate per il consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai singoli Consiglieri ed ai Procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

16.16 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;
- b) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- d) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 17- COLLEGIO SINDACALE

17.1 - L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e ne designa il Presidente.

17.2 - I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.3 - Il Collegio Sindacale è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati al precedente art. 10.2 del presente Statuto.

17.4 - Il Collegio Sindacale può, su conforme deliberazione dell'assemblea ordinaria, esercitare altresì il controllo contabile, nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

17.5 - La nomina dei componenti effettivi del Collegio sindacale spetta all'assemblea dei Soci sulla base della dichiarazione delle designazioni di Soci formulate secondo le previsioni dei rispettivi statuti ed avviene con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei due sindaci supplenti sarà effettuata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta.

17.6 - Per tutti i candidati Sindaci occorre presentare:

- 1) curriculum vitae del candidato;
- 2) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura;
- 3) attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di clausole di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

Il controllo dei requisiti di ciascun candidato sarà a cura del

Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea può decidere che il collegio sia sostituito da un Revisore singolo.

ART.18- CONTROLLO CONTABILE

18.1 - Se le funzioni di controllo contabile devono essere esercitate dal revisore o da società di revisione, questi sono nominati dall'assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, assemblea la quale determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i limiti segnati dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

ART. 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

19.1 - Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 - Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 20 - UTILI

20.1 - Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle quote, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

ART. 21 - PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

21.1 - I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

ART. 22 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

22.1 - Il finanziamento dei Soci a favore della Società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

22.2- I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute da Soci.

22.3 - Il finanziamento dei Soci è fruttifero di interesse a meno che l'assemblea dei Soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la Società.

22.4 - I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i Soci potranno eseguire concorreranno a formare il patrimonio netto della Società.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO

23.1 - Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

24.1 - Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è

quello del luogo in cui è posta la sede legale.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

25.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

In originale firmato:

Piergiorgio Giacobbe

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)